

ATTO COSTITUTIVO
Associazione di Promozione Sociale (APS)

In data 16/11/2021, presso la sede dell'associazione *L'Alveare* - APS ubicata in Colle di Val d'Elsa (SI), alle ore 12:00, si sono riunite le seguenti *persone*:

DANIELE TOZZI nato a Poggibonsi (SI) il 20 maggio 1993 residente a Colle di Val d'Elsa (SI) cittadino italiano codice fiscale TZDNL93E20G752J

DOMENICO CHIRULLO nato a Gragnano (NA) il 20 maggio 1991 residente a Colle di Val d'Elsa (S) cittadino italiano codice fiscale CHRDNC91E20E131I

VERONICA ROSSI nata a Poggibonsi (SI) il 1 giugno 1992 residente a Colle di Val d'Elsa (SI) cittadina italiana codice fiscale RSSVNC92H41G752C

LUCIANO DE BLASI nato a Napoli il 11 giugno 1988 residente a Siena (SI) cittadino italiano codice fiscale DBLLCN88H11F839E

LUDOVICA DEL PASQUA nata a Siena il 17 gennaio 1994 residente a Colle di Val d'Elsa (SI) cittadina italiana codice fiscale DLPLVC94A57I726E

FELICE MATRISCIANO nato a Poggibonsi (SI) il 12 gennaio 1963 residente a Colle di Val d'Elsa (SI) cittadino italiano codice fiscale MTRFLC63A12G752K

MARTA CASTELLI nata a Siena il 3 ottobre 1999 residente a Colle di Val d'Elsa (SI) cittadina italiana codice fiscale CSTMRT99R43I726L

ALBERTO TORTOLI nato a Poggibonsi (SI) il 29 agosto 2000 residente a Colle di Val d'Elsa (SI) cittadino italiano codice fiscale TRTLRT00M29G752C

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. DANIELE TOZZI il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. LUCIANO DE BLASI quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

La Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una APS e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'associazione, composto di 21 articoli, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convergono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 un'associazione avente la seguente denominazione:

“L'ALVEARE APS”

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione svolge la propria attività nella località della Valdelsa.

ART. 2 L'associazione ha sede legale nel Comune di Colle di Val d'Elsa (SI)

L'eventuale variazione della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modificastatutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - L'associazione è retta dallo Statuto composto di 21 articoli, che viene allegato al presente atto sotto la lettera 'A' e da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*.

ART. 4 L'associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modoprevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

- a) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le finalità che l'associazione ha come oggetto sociale sono analizzate e riportate dettagliatamente nello Statuto che fa parte integrante del presente atto costitutivo.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative secondarie e strumentali alla norma dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo successivamente all'emanazione del decreto attuativo in merito.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo, che è l'*Organo di amministrazione della Associazione*, sia composto da 6 componenti. La nomina verrà effettuata con un verbale di assemblea ad hoc.

Le figure previste sono:

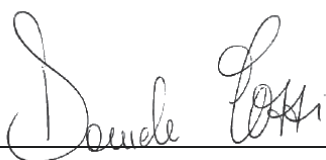
Presidente, Vice Presidente, e n. 4 Consiglieri

ART. 6 Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31/12/2021. I *successivi esercizi* hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

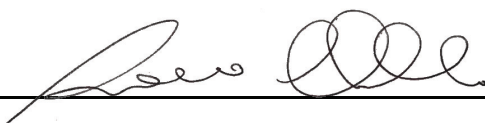
ART. 7 Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 12:30

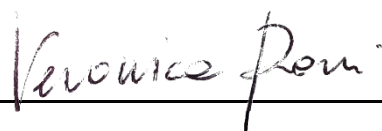
Sig. Daniele Tozzi



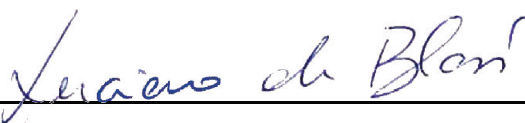
Sig. Domenico Chirullo



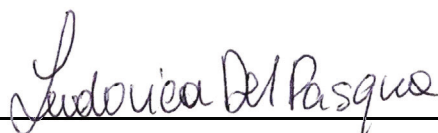
Sig.ra Veronica Rossi



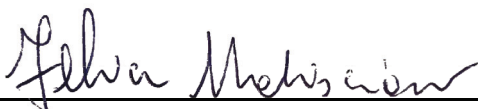
Sig. Luciano de Blasi



Sig.ra Ludovica del Pasqua



Sig. Felice Matrisciano



Sig.ra Marta Castelli



Sig. Alberto Tortoli



STATUTO

L'ALVEARE APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") un'associazione di promozione culturale, sociale e turistica, operante nei settori culturale, sociale, turistico e ricreativo avente la seguente denominazione: "**L'Alveare APS**", in seguito, per brevità, detta Associazione.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Colle di Val d'Elsa (SI)

Il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale. L'eventuale variazione della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata, ma potrà essere anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione è apartitica e acconfessionale, è un Ente del terzo settore, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche ed utilità sociale, con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione in particolare persegue la finalità di valorizzare il territorio, i luoghi, la storia, le tradizioni della Valdelsa attraverso la promozione di iniziative, sotto varie forme, di sviluppo culturale, turistico, sociale in chiave sostenibile e responsabile. In particolare sarà di supporto all'evento TEDx CollediValdElsa per tutto ciò che concerne la parte organizzativa, economico-finanziaria e di gestione dei gruppi di lavoro sia per l'evento principale che per tutti gli eventi collaterali necessari a pubblicizzare e promuovere TEDx CollediValdElsa. Sarà inoltre il bacino di tutti i volontari che organizzeranno l'evento principale e gli eventi collaterali legati a TEDx CollediValdElsa.

Lo Scopo dell'Associazione è quello di realizzare e promuovere iniziative e progetti di promozione culturale, educativi e formativi, informativi, di divulgazione turistica, di ricerca di aggiornamento per un turismo responsabile, enogastronomici, di recupero delle tradizioni storiche, culturali e sociali, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà ed etica, al fine di elevare la coscienza e la crescita personale e della collettività attraverso la conoscenza del territorio e dei suoi aspetti culturali, oltre che il sopra citato TEDx CollediValdElsa. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire i propri scopi, l'Associazione in particolare propone:

- a) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

L'associazione osserva il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative secondarie e strumentali a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo successivamente all'emanazione del decreto attuativo in merito.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, gli enti del Terzo settore, o Associazioni senza scopo di lucro (per mezzo dei rappresentanti legali) risultino in possesso dei seguenti requisiti: a) condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione; b) accettare lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno; c) prestare la propria opera per sostenere l'attività dell'Associazione.

I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Non sono ammessi soci temporanei.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, (o denominazione in caso diverso dalle persone fisiche) residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché gli eventuali recapiti telefonici e l'eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo. Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Ha facoltà di farlo anche per mezzo informatico.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere annuale e viene meno nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno 6 mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

I soci minori non possono ricoprire cariche sociali. Gli

associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato e provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 6 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati, compreso se stesso.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (lettera ordinaria o lettera raccomandata o e-mail o altro mezzo), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Gli associati che non sono iscritti da almeno 6 mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche la votazione avviene a scrutinio segreto.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare su tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare fra i propri membri il Vice Presidente, Il Segretario ed il Tesoriere;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di **3** ad un massimo di **9** componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di **5 anni** e sono rieleggibili senza limiti.

Il numero dei componenti è stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno 1 giorno; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente nelle ventiquattro ore. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti nell'ultima elezione svoltasi. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà a una nuova elezione per sostituire i Consiglieri cessati. I Consiglieri così subentrati restano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui cessi dall'incarico anche non contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo, che resterà in carica sino alla scadenza naturale del mandato. Il Consiglio Direttivo decaduto resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare uno o più regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione. Tali regolamenti sono approvati dall'assemblea, a maggioranza dei soci iscritti. Può altresì costituire una o più commissioni per il funzionamento e la coordinazione delle attività dell'Associazione, conferire a verbale incarichi singoli consiglieri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente – Vice Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È autorizzato, su delega del Consiglio, ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza naturale del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea elettiva per la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Nel caso di cessazione anticipata del Presidente per dimissioni o revoca o altra causa, il Vice Presidente, o in sua assenza o inerzia il Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti, convoca l'Assemblea da tenersi entro 30 giorni per eleggere il nuovo Presidente che rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del mandato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimi in merito all'attività compiuta. È assistito dal Segretario.

In caso di necessità il Presidente adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno e sostituisce il Presidente ogniqualvolta questi sia impossibilitato temporaneamente nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega temporanea ad altro Consigliere.

ART. 10 **(Segretario e Tesoriere)**

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Possono essere scelti anche al di fuori dei suoi componenti, anche tra i non soci.

Qualora non facciano parte del Consiglio Direttivo, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili della associazione e le relative registrazioni. È possibile affidare i due incarichi ad una sola persona.

ART. 11 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato dalla Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale è composto da tre membri, ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nella seduta di insediamento, indetta dal membro risultato primo degli eletti, l'Organo di controllo collegiale elegge al suo interno il proprio Presidente.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di controllo sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 13

(Presidente Onorario)

Il Presidente Onorario può essere nominato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione e viene eletto con votazione segreta.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

ART. 17

(Libri Associativi)

L'Associazione si dota dei libri associativi obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Consiglio Direttivo, di esaminare i libri associativi. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro (volontari) tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto:

a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Legge applicabile)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Sig. Daniele Tozzi

Daniele Tozzi

Sig. Domenico Chirullo

Domenico Chirullo

Sig.ra Veronica Rossi

Veronica Rossi

Sig. Luciano de Blasi

Luciano de Blasi

Sig.ra Ludovica del Pasqua

Ludovica del Pasqua

Sig. Felice Matrisciano

Felice Matrisciano

Sig.ra Marta Castelli

Marta Castelli

Sig. Alberto Tortoli

Alberto Tortoli